Ordinanza n. 2/2025/RIS

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE

in speciale composizione

composta dai signori magistrati:

Giovanni COPPOLA	**Presidente**
Marco SMIROLDO	**Consigliere**
Lucia D'AMBROSIO	**Consigliere**
Laura D'AMBROSIO	**Consigliere relatore**
Francesco ALBO	**Consigliere**
Francesco BELSANTI	**Consigliere**
Vanessa PINTO	**Consigliere**

ORDINANZA

Nel giudizio iscritto al **n. 851/SR/RIS** del registro di segreteria delle Sezioni riunite, proposto nell'interesse del **Consorzio Interuniversitario Sistemi integrati per l'Accesso – CISIA**, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore* prof. Andrea Stella, con sede legale in Pisa, via Giuseppe Malagoli, n. 12, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio dal prof. avv. Angelo Piazza, avv. Laura Albano e avv. Francesca De Napoli

contro

L'Istituto Nazionale di Statistica – ISTAT, in persona del legale

rappresentante *pro tempore*, e il Ministero dell'economia e delle finanze, in persona del Ministro *pro tempore* in carica, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede istituzionale in Roma, via dei Portoghesi, sono domiciliati

e nei confronti

della Procura generale della Corte dei conti, in persona del Procuratore generale in carica

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia, dell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuato ai sensi dell'art. 1, co. 3, della l. 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni, predisposto dall'Istituto Nazionale di Statistica – ISTAT e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie generale n. 229 del 30 settembre 2024, nella parte in cui annovera il Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l'Accesso nonché di ogni altro atto a questo connesso, presupposto e consequenziale.

VISTO il ricorso depositato dal Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l'Accesso (di seguito CISIA) con il quale è stata chiesta l'esclusione dall'elenco ISTAT pubblicato il 30 settembre 2024;

VISTA la memoria di costituzione depositata dall'Avvocatura generale dello Stato con la quale si chiede di rigettare il ricorso;

VISTA la memoria della Procura generale con la quale si chiede, in via preliminare, di sospendere il giudizio in attesa del pronunciamento della Corte costituzionale chiamata ad esprimersi in questa stessa materia con ordinanza del 4 dicembre 2024, e nel merito il rigetto

del ricorso;

SENTITA nella pubblica udienza del 5 febbraio 2025 la difesa del ricorrente che insiste per il rigetto del ricorso e, nel caso di sospensione del giudizio, chiede la tutela in via cautelare per l'esclusione dall'elenco; chiede, inoltre, di sollevare questione di costituzionalità con riferimento alle norme indirettamente richiamate in conseguenza dell'iscrizione nell'elenco;

SENTITA l'Avvocatura dello Stato che insiste per il rigetto del ricorso e chiede di valutare la possibilità di procedere alla decisione nel merito in quanto la parte di giurisdizione della Corte dei conti riconosciuta dal legislatore con riferimento agli effetti interni dell'esclusione potrebbe comunque consentire la decisione; si oppone, inoltre, alla richiesta tutela cautelare in ragione della mancata prova del *periculum*;

SENTITA la Procura generale che si riporta a quanto in atti in tema di sospensione del giudizio e concorda che nella richiesta cautelare manca la concreta prova dei relativi presupposti. Rileva, inoltre, che, essendo la precedente questione di costituzionalità sollevata in punto di giurisdizione, non è possibile procedere con il giudizio come chiesto dall'Avvocatura, in quanto ciò indebolirebbe la stessa motivazione dell'ordinanza per la questione di costituzionalità basata sul presupposto che la giurisdizione in materia deve essere unitaria e non divisa tra due plessi giurisdizionali. Del resto, la tutela cautelare dovrebbe seguire la stessa strada interpretativa, a meno di non ampliare la sua valenza soprassessoria, ma con una evidente

problematicità di motivazione. Infatti, anche per la tutela cautelare occorre il riconoscimento della giurisdizione, elemento che è al momento *sub iudice*. Manca in ogni caso la prova della lesione irreparabile;

CONSIDERATO che la questione di costituzionalità sollevata riguarda la giurisdizione della Corte dei conti in tema di elenco ISTAT intesa come giurisdizione complessiva sullo *status* di Pubblica Amministrazione ai sensi delle diposizioni, di matrice euro unitaria, che sono definite dal regolamento SEC10;

RITENUTA quindi imprescindibile la definizione della questione di costituzionalità in ragione del fatto che la stessa si basa sulla questione della giurisdizione nell'interpretazione ad essa data dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 30220/2024. La controversia oggi all'esame non può essere decisa se non previa valutazione della tenuta costituzionale della disposizione che riduce la giurisdizione di queste Sezioni riunite;

CONSIDERATO che la parte chiede di ricevere una tutela cautelare con conseguente sospensione dell'iscrizione all'elenco per non subire gli irreparabili danni in termini soprattutto di costi a carico della struttura CISIA per l'adeguamento del sistema contabile;

RITENUTO, tuttavia, che la parte ricorrente non prova in maniera sufficientemente concreta il *periculum* di danno irreversibile a carico dell'ente, in quanto si limita a richiamare la necessità di modificare il sistema contabile o la necessità di procedere con una revisione delle procedure interni (acquisti, personale, etc). Pertanto, la difesa illustra

un generico possibile pericolo, senza però provare nel concreto quale sarebbe il possibile danno, anche di tipo strettamente economico e l'irreparabilità dello stesso per i suoi effetti sull'ente ricorrente

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti, a Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, non definitivamente pronunziando, rigetta l'istanza cautelare e sospende il giudizio in attesa della decisione sulla sollevata questione di costituzionalità nel giudizio n. 841/SR/RIS del 4 dicembre 2024.

Spese al definitivo.

Dispositivo letto in udienza ai sensi dell'art. 128, comma 3, del codice di giustizia contabile.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 5 febbraio 2025.

IL PRESIDENTE

Giovanni COPPOLA

f.to digitalmente

La presente è stata depositata in Segreteria in data 11 marzo 2025.

IL DIRIGENTE

Antonio FRANCO

f.to digitalmente